



REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DEPUTATI

A seguito dell' approvazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica" l'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito dell'autonomia regolamentare spettante ai competenti organi interni, ha provveduto ad introdurre ulteriori misure di razionalizzazione della spesa in tema di costi della politica che hanno portato ad una sensibile diminuzione del trattamento economico complessivo spettante ai deputati regionali.

Trattamento economico dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana

Il trattamento economico del deputato è costituito dalle seguenti voci: indennità e diaria. Limitatamente all'attuale legislatura a salvaguardia del contratto di lavoro in essere è previsto un rimborso per le spese inerenti i collaboratori dei deputati. Le suddette voci saranno analizzate sinteticamente nel presente elaborato.

Completano la presente scheda informativa l'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali nonché le ritenute che vengono operate per le suddette prestazioni.

Indennità parlamentare

Il trattamento economico dei deputati regionali previsto dalla legge regionale n. 44 del 30 dicembre 1965 è fissato in misura pari a quanto previsto dalla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 per i Parlamentari nazionali.

La legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014 "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica", ha comunque fissato la misura dell'indennità e della diaria a titolo di rimborso spese in 11.100 euro lordi mensili. La determinazione dell'importo delle singole voci è rimessa al Consiglio di Presidenza dell'ARS. Quest'ultimo nella seduta del 30 dicembre 2013 ha fissato l'importo dell'indennità in 6.600 euro mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2014. In precedenza l'indennità era pari a 10.705,95 euro mensili lordi.

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità.

Per ogni giorno in cui il Deputato non partecipi alle attività parlamentari nelle sedute d'Aula in cui si svolgono votazioni su testi legislativi o su atti di indirizzo politico iscritti all'ordine del giorno, è stata prevista, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale n. 1/2014, una trattenuta pari all'1% dell'indennità spettante.

La ritenuta giornaliera è pari allo 0,5%, nei casi di assenza dalle sedute delle Commissioni permanenti in cui si svolgono votazioni su testi legislativi o su ogni altro atto iscritto all'ordine del giorno.

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo.

Il Consiglio di Presidenza, come chiarito prima, ha fissato l'importo della diaria in 4.500 euro mensili, nell'ambito del limite massimo di 11.100 euro complessivamente stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1.

Rimborso delle spese inerenti i collaboratori dei deputati.

La disciplina attuale, in vigore dal 1° gennaio 2014, prevede che, per la parte residua della legislatura in corso, sono rimborsabili, nei limiti di 3.180 euro mensili, le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro esistenti stipulati con i deputati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2014.

L'erogazione del rimborso ha luogo alla presentazione dei documenti idonei comprovanti la spesa sostenuta.

Assegno di fine mandato

In adempimento di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 1/2014, l'Assemblea regionale siciliana ha soppresso dal 1° gennaio 2014 l'assegno di solidarietà. Con pari decorrenza è stato istituito l'assegno di fine mandato, secondo i principi enunciati dalla suddetta legge regionale.

In particolare:

- l'assegno di fine mandato è calcolato sull'importo di una mensilità di indennità parlamentare lorda per anno di mandato parlamentare;
- l'assegno di fine mandato non può comunque eccedere il limite di dieci anni di mandato, anche non consecutivi, da computare a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- al fine di erogare l'assegno di fine mandato viene operata mensilmente al deputato una trattenuta pari all'1% dell'indennità mensile lorda.

Pensione

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stato abolito l'istituto dell'assegno vitalizio dei deputati.

Dalla stessa data è stato istituito un sistema previdenziale contributivo, simile a quello previsto per i pubblici dipendenti, in base al quale il Deputato riceve una pensione commisurata all'ammontare dei contributi versati.

Il nuovo regolamento delle pensioni prevede a carico del Deputato una trattenuta mensile pari all'8,80% dell'indennità lorda.

Le novità più rilevanti introdotte dalla nuova disciplina sono:

□ Requisito minimo effettivo di mandato parlamentare pari a cinque anni, senza possibilità di versare contributi per ricongiungere periodi di legislatura non effettivamente svolti.

□ Età minima di 65 anni per conseguire l'assegno vitalizio o pensione, anche per i deputati cessati dal mandato, ovvero 60 anni per chi ha svolto il mandato per almeno 10 anni.

□ Introduzione di nuove cause di incumulabilità della pensione (e in ogni caso è prevista la sospensione del pagamento della stessa qualora il Deputato sia rieletto all'ARS, o sia eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale o ricopra determinate cariche pubbliche).

L'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1 prevede la sospensione della pensione nei casi di condanna definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione che comportino interdizione dai pubblici uffici ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2013, n. 213, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Importi lordi delle Indennità di funzione degli On. li Deputati.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, il Consiglio di Presidenza ha operato una ulteriore riduzione degli importi delle indennità di funzione connesse alle cariche, nel limite massimo di € 2.700 mensili.

Si riportano nella seguente tabella gli importi aggiornati.

| Presidente | Vice Presidente | Deputati Questori | Deputati Segretari, Presidenti Commissione e Gruppi parlamentari | Vice Presidente Commissione | Segretario Commissione |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| € 2.700,00 | € 1.800,00 | € 1.622,45 | € 1.159,14 | € 289,79 | € 144,89 |